

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELLA DIOCESI DI PADOVA

Natura e compiti del Consiglio Presbiterale

Articolo 1

Il presente *Statuto*, unitamente al *Regolamento*, definisce la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Presbiterale, costituito in Diocesi di Padova in sintonia con gli insegnamenti del Concilio ecumenico Vaticano II (*Presbyterorum ordinis*, 7), in conformità a quanto prescritto dal *Codice di Diritto Canonico* (CIC, cann. 495-502), dal Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores* (nn. 182-183) e dal Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione* del 26.10.2024. Esso, composto da un gruppo di presbiteri quale espressione del presbiterio, esprime e concretizza quel particolare vincolo che unisce i presbiteri diocesani e religiosi al Vescovo in forza della partecipazione al medesimo e unico sacerdozio e ministero di Cristo. Suo compito è quello di aiutare il Vescovo nel promuovere il bene pastorale della porzione di popolo di Dio che gli è affidata, soprattutto nel percorso di attuazione del Sinodo diocesano, in base alle indicazioni della Lettera post-sinodale *Ripartiamo da Cana*.

Articolo 2

Tale compito si attua attraverso la funzione consultiva (can. 500 §2): pertanto, il Consiglio Presbiterale interviene nell'elaborazione delle scelte pastorali e delle decisioni di governo, manifestando al Vescovo pareri motivati sulle diverse questioni della vita diocesana che vengono sottoposte alla sua riflessione.

Articolo 3

Ogni consigliere rappresenta tutto il presbiterio nel suo insieme, senza vincolo di mandato. Si impegna a prepararsi a fornire il proprio contributo nelle sessioni del Consiglio, confrontandosi con i confratelli nelle sedi opportune, laddove ciò sia richiesto specificamente in convocazione.

Articolo 4

Il Vescovo consulta il Consiglio per i casi previsti dal diritto:

- convocazione del Sinodo diocesano (can. 461 § 1);
- erezione, soppressione e modifica di parrocchie (515 § 2);
- destinazione di offerte per atti di culto (can. 531);
- costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (can. 536 § 1);
- costruzione di nuove chiese (1215 § 2);
- riduzione di una chiesa ad uso profano (can. 1222 § 2);
- imposizione di speciali contributi (can. 1263).

Il Vescovo, inoltre, può interpellare il Consiglio nelle questioni che ritiene di maggiore importanza per la Diocesi. Non sono di competenza del Consiglio Presbiterale le questioni relative alle singole persone fisiche e quelle relative alle nomine o ai trasferimenti.

Articolo 5

Il Consiglio Presbiterale nella programmazione e nello svolgimento della sua attività opera in collegamento con il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD).

Articolo 6

Tra i membri del Consiglio Presbiterale, secondo quanto stabilito dal can. 502 §1 del CIC, il Vescovo nomina il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto.

Articolo 7

A norma del diritto universale e particolare, spetta al Consiglio Presbiterale:

- a) costituire un gruppo di parroci di cui ai canoni 1742 §1; [1745 § 2] e 1750 del CIC (relativi alla procedura per la rimozione e il trasferimento dei parroci);
- b) indicare il nome di un presbitero per la composizione delle controversie tra i singoli e l'*Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero*¹;
- c) designare i rappresentanti del clero nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) nella misura indicata dall'art. 7 dello Statuto dell'IDSC², designando anche un membro per il Collegio dei revisori dei conti dell'IDSC³;
- d) designare un presbitero (anche esterno al Consiglio) quale componente della Commissione Regionale Presbiterale⁴.

Composizione del Consiglio Presbiterale

Articolo 8

La composizione del Consiglio Presbiterale risponde a quanto previsto nei canoni 497-499 del CIC, secondo le modalità indicate nell'annesso *Regolamento*.

Articolo 9

Il Consiglio Presbiterale, presieduto dal Vescovo, è composto da:

¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 58* del 1° agosto 1991, art. 8.

² L'articolo 7 dello statuto dell'IDSC recita così:

«L'I.D.S.C. è amministrato da un Consiglio composto da cinque a nove membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dal Vescovo diocesano. Almeno un terzo di questi sono designati dal clero diocesano su base elettiva, secondo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I. Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi. Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica. Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti l'Ordinario diocesano o un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283».

³ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 58* del 1° agosto 1991, art. 11.

⁴ *Regolamento della Commissione Regionale Presbiterale*, 28.11.2023, articolo 4c.

a) **membri di diritto**: il Vicario generale, i Vicari episcopali, il Vicario giudiziale, il Rettore del Seminario vescovile o il Responsabile diocesano della formazione dei seminaristi, i Delegati vescovili, il Direttore dell'*Istituto S. Luca per la formazione permanente dei presbiteri*, il Coordinatore dell'Equipe per i preti con più di 65 anni.

b) **Membri eletti**:

- I Vicari foranei;
- un presbitero eletto per ogni vicariato;
- due membri eletti dai presbiteri diocesani degli ultimi cinque anni di ordinazione;
- due membri eletti dai presbiteri diocesani ordinati nel decennio precedente;
- due membri eletti dai presbiteri religiosi;
- un presbitero eletto dalle comunità Migrantes;
- tre rappresentanti dei presbiteri diocesani con più di settanta anni di età.

Le elezioni avverranno secondo quanto previsto nel *Regolamento*.

c) **membri eventualmente nominati dal Vescovo**, fino ad un massimo di cinque.

Articolo 10

A norma del can. 498 del CIC, hanno diritto attivo e passivo di elezione:

- a) i presbiteri incardinati in diocesi;
- b) i presbiteri non incardinati in diocesi quando sono impegnati in un ministero pastorale affidato espressamente dal Vescovo.

I membri di diritto non possono essere eletti.

Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Presbiterale

Articolo 11

Spetta al Vescovo convocare e presiedere il Consiglio Presbiterale; determinare, confrontandosi con la Presidenza, le questioni da trattare e accogliere quelle proposte dai consiglieri (can. 500 § 1).

Articolo 12

Il Consiglio Presbiterale si riunisce almeno tre volte all'anno secondo un calendario prestabilito dal Vescovo, inviato ai membri all'inizio di ogni anno pastorale.

Il Consiglio permane in carica, di norma, cinque anni.

Articolo 13

La Presidenza, formata dal Vescovo, dal Vicario generale, e da cinque membri eletti dal Consiglio, ha il compito di:

- stabilire, d'intesa con il Vescovo, l'ordine del giorno delle riunioni;
- indicare al Segretario la documentazione da predisporre per la trattazione delle questioni;
- indicare eventuali relatori o consulenti esterni;

- predisporre, d'intesa con il Vescovo, il comunicato relativo ai lavori svolti nella sessione del Consiglio, da divulgare attraverso l'Ufficio per le comunicazioni sociali.

Articolo 14

I cinque componenti eletti dall'assemblea al loro interno eleggono il Moderatore che ha il compito di convocare il Consiglio su mandato del Vescovo, moderare le sedute, presiedere le riunioni della Presidenza qualora il Vescovo non sia presente, curare il collegamento con gli altri organismi diocesani.

Articolo 15

Segretario del Consiglio Presbiterale è il Cancelliere vescovile o un presbitero nominato dal Vescovo. Il Segretario partecipa ai lavori della Presidenza senza diritto di voto e ha il compito di:

- trasmettere all'inizio di ogni anno pastorale il calendario delle riunioni del Consiglio, prestabilito dal Vescovo;
- notificare ai membri del Consiglio la convocazione con l'ordine del giorno, da inviare a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima, unitamente al verbale della seduta precedente;
- predisporre, su indicazione della Presidenza, il materiale per la trattazione delle questioni poste all'ordine del giorno;
- stendere il verbale di ogni singola sessione;
- raccogliere e presentare alla Presidenza eventuali argomenti proposti dai presbiteri per essere trattati in assemblea.

Articolo 16

Le dimissioni di un consigliere per essere valide devono essere accettate dal Vescovo. I membri eletti dai vicariati decadono in caso di trasferimento: in questo caso subentrerà il secondo più votato; qualora, per qualche motivo, quest'ultimo non potesse subentrare, si procederà ad una nuova elezione in congrega.

Decade dal Consiglio chi risulta assente tre volte consecutive senza averne dato giustificazione al Segretario e verrà sostituito. I consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

I membri di diritto decadono se lasciano l'ufficio per il quale sono stati nominati e vengono sostituiti da coloro che subentrano nell'incarico. I membri di diritto che senza giustificato motivo si assentano per tre convocazioni consecutive riceveranno ammonizione canonica dal Vescovo, se non sufficiente l'intervento del Moderatore.

Articolo 17

Con la sede vacante il Consiglio Presbiterale cessa dalle sue funzioni e i suoi compiti vengono assunti dal Collegio dei Consultori (can. 501 § 2).

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Elezione dei rappresentanti

Articolo 1

La riunione per l'elezione del rappresentante vicariale è convocata dal vicario foraneo ed è da lui presieduta. A tale riunione hanno diritto di partecipare tutti i presbiteri (diocesani o meno) che vi esercitano un incarico loro affidato dal Vescovo. La riunione sarà validamente costituita quando sarà presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il voto andrà espresso secondo quanto indicato dal can. 119 §1. Il vicario foraneo notificherà alla Cancelleria della Curia Vescovile il risultato del voto.

Articolo 2

Per l'elezione dei rappresentanti dei primi cinque anni di ordinazione e quelli del decennio successivo spetta al Cancelliere vescovile curare le varie fasi. Risultano eletti quanti ottengono la maggioranza dei voti.

Articolo 3

I rappresentanti dei presbiteri religiosi saranno eletti dalla CISM locale, a seguito di apposita convocazione.

Articolo 4

Per l'elezione dei rappresentanti dei presbiteri che hanno compiuto il settantesimo anno di età spetta al Cancelliere vescovile curare le varie fasi. Tutti hanno diritto di voto ma sono eleggibili solo coloro che non abbiano già compiuto l'ottantesimo anno di età. Risultano eletti quanti ottengono la maggioranza dei voti.

Articolo 5

Nella prima sessione del nuovo Consiglio Presbiterale si provvede all'elezione a scrutinio segreto della Presidenza. La prima votazione è finalizzata a far emergere la rosa dei candidati fino a dieci, tra i quali, con successiva votazione, si individueranno i cinque componenti la Presidenza che saranno eletti a maggioranza assoluta di preferenze. Successivamente, i componenti della Presidenza indicano tra i cinque non di diritto il Moderatore a maggioranza assoluta.

Articolo 6

Alle sedute del Consiglio possono essere invitati altri responsabili di Uffici e Servizi diocesani o persone competenti in materia.

Articolo 7

Tra i primi adempimenti del Consiglio vi è l'elezione dei rappresentanti di cui al numero 7 dello *Statuto*.

Le sessioni del Consiglio Presbiterale

Articolo 8

Le sessioni del Consiglio iniziano con:

- a) la firma del foglio di presenza,
- b) la recita dell'Ora canonica,
- c) l'approvazione del verbale della riunione precedente.

In situazioni eccezionali, le sessioni del Consiglio e le riunioni della Presidenza possono svolgersi anche *on line*, garantendo l'identificazione di ciascun membro e l'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio di tutti i membri.

Articolo 9

Nella sessione vengono trattati solo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni consigliere o un gruppo di consiglieri può presentare eventuali proposte di questioni da porre all'ordine del giorno, formulandole in modo chiaro e facendole pervenire al Segretario almeno un mese prima della convocazione. Il Vescovo, confrontandosi con la Presidenza, valuterà se inserire la questione nell'ordine del giorno, dando comunque riscontro ai richiedenti.

Eventuali richieste di chiarimenti, esplicitazioni e suggerimenti sui punti all'ordine del giorno dovranno essere notificati alla Presidenza almeno una settimana prima dell'assemblea.

Articolo 10

Il Vescovo, di sua iniziativa, in casi di necessità e urgenza, può sottoporre al discernimento dell'assemblea del Consiglio una questione anche se non posta all'ordine del giorno, chiedendo al Consiglio di esprimersi attraverso votazione.

Articolo 11

La discussione durante le sessioni assembleari viene coordinata dal Moderatore. Il Consiglio lavora ordinariamente in forma plenaria e, se opportuno, anche dividendosi in gruppi. In casi particolari che richiedono un maggiore approfondimento, potranno essere istituite delle Commissioni di studio. Sarà compito del Moderatore esplicitare le modalità e i tempi per l'intervento in assemblea.

Articolo 12

I membri del Consiglio hanno il dovere di partecipare personalmente alle sessioni e non possono farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione. L'assenza deve essere giustificata al Segretario prima della sessione.

Votazioni

Articolo 13

La votazione è valida solo se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. L'esito è determinato dalla maggioranza assoluta dei presenti (can. 119 § 2).

Il voto viene espresso o per alzata di mano o a scrutinio segreto (anche in formato elettronico adeguato alle diverse situazioni). Dovrà essere espresso sempre a scrutinio segreto nei casi di elezione o quando tale modalità è richiesta da almeno un quinto dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

Articolo 14

I Vicari episcopali possono intervenire in assemblea ed esprimere il loro parere. Tuttavia non partecipano al voto sulle questioni.

Verbali e documenti

Articolo 15

Di ogni singola riunione del Consiglio Presbiterale viene redatto il verbale dal Segretario e inviato contestualmente alla convocazione della sessione successiva. Eventuali richieste di integrazione o emendamenti vanno inviati al Segretario almeno sette giorni prima della data della sessione. Il verbale viene approvato dal Consiglio nella sessione successiva e, previa approvazione del Vescovo, è pubblicato nel *Bollettino diocesano*.

Di ciascuna sessione viene data informazione attraverso nota della Presidenza, approvata dal Vescovo, tramite l'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.

Articolo 16

Il verbale è custodito nell'archivio della Cancelleria vescovile: ad esso potranno accedere i consiglieri attraverso il Cancelliere vescovile o il Segretario del Consiglio.

Articolo 17

Eventuali documenti elaborati dal Consiglio presbiterale potranno essere pubblicati previa approvazione esplicita del Vescovo (cfr. can. 500 §3).

Articolo 18

Il presente Statuto è promulgato dal Vescovo che lo presenterà al nuovo Consiglio presbiterale al fine di raccogliere eventuali proposte di modifica. Fatte salve le prerogative del Vescovo, per le modifiche del presente *Statuto* è necessaria l'approvazione dei due terzi dei consiglieri.

*Padova, 7 novembre 2025
Solennità di San Prosdócimo*